



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 775 DEL 06/11/2015

AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 PER PRESTAZIONI ATTINENTI LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CORRELATA E CONSEGUENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
PIANIFICAZIONE ED ATTUAZ. URBANISTICA

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gilberto Facondini

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Dato atto che tra gli obiettivi operativi del D.U.P. e del PEG è ricompresa l'attività relativa all'attuazione dei nuovi strumenti urbanistici (POC 2015 e RUE 2015) consistente nell'elaborazione di un nuovo strumento operativo (POC) e della Variante al RUE;

Rilevato in particolare che la revisione del RUE si rende necessario per dare risposta alle istanze proposte nell'ambito della consultazione pubblica di redazione del POC che per le loro caratteristiche e l'interesse generalizzato sotteso si ritiene che possano essere accolte nell'ambito di applicazione del suddetto strumento (RUE);

Rilevato inoltre che si rende necessario adeguare il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) alle intervenute novità legislative e regolamentari sia di fonte statale che regionale;

Considerato che l'attività di elaborazione del POC 2015 è stata affidata alla OIKOS Ricerche s.r.l., con sede a Bologna in Via Galliera n 12 (P.IVA 03708800374), rappresentata dall'Ing. Farina Roberto, come da disciplinari d'incarico Rep. Urbanistica n. 25 del 01/03/2013 e Rep. Urbanistica n. 26 del 26/08/2014 quest'ultimo ancora in svolgimento e scadente il 31/12/2015, giuste determinazioni dirigenziali n. 36 del 28/01/2013 e n. 630 del 20/08/2014;

Riconosciuto che nell'ambito di tali affidamenti non è ricompresa l'attività di elaborazione delle Varianti al RUE correlate e conseguenti alla redazione del POC 2015, in corso di redazione;

Dato atto che le attività sopra descritte rientrano nella fattispecie di cui all'art. 90, comma 1, D.Lgs. 163/2006, in quanto servizio attinente l'urbanistica e l'architettura, e precisamente trattasi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP;

Ravvisata la necessità, di affidare un incarico professionale per prestazioni tecnico-specialistiche, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007, in quanto trattandosi di attività di speciale complessità richiedente l'apporto di una pluralità di competenze, le risorse interne non sono in grado di garantire la loro compiuta esecuzione, nè sussistono i mezzi strumentali per procedere all'analisi delle condizioni relative alle valutazioni di sostenibilità ambientale (Valsat) che debbono accompagnare la suddetta variazione (art. 90, comma 6, D.Lgs. 163/2006);

Accertato, nel caso specifico, che trattasi di prestazione di servizio non personalizzata per la quale si chiede il risultato finale, da rendersi pertanto, con autonomia di mezzi e strumenti da un professionista;

Atteso che in data 03/11/2015 prot. PEC 38576, depositata agli atti della presente determinazione, la società OIKOS Ricerche s.r.l., ha fatto pervenire la sua miglior offerta per la redazione della Variante al RUE, dichiarandosi disponibile a elaborare le variazioni al suddetto strumento urbanistico (Relazione Tecniche, Norme tecniche di Attuazione e Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale - Valsat) e a supportare l'Amministrazione sino alla sua approvazione (attraverso la consulenza per le controdeduzioni alle osservazioni, ai pareri e alle riserve che verranno espresse) dietro corresponsione di un compenso netto pari ad € 3.800,00 + € 152,00 CNPALP 4% + € 869,44 Iva 22%, per un totale lordo di € **4.821,44**;

Ritenuto di affidare l'incarico di redazione della Variante al RUE 2015 alla medesima società in ragione della congruità dell'offerta proposta e del carattere di complementarità del servizio da eseguire ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs 163/06;

Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi inferiori ad € 40.000,00, limite così innalzato dal precedente € 20.000,00 dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 106/2011;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera f) del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007, che recepisce l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, che stabilisce la possibilità di eseguire in economia i servizi tecnici di cui all'art. 25, comma 1, dello stesso regolamento e cioè, nel caso specifico, servizio di architettura ed ingegneria di cui all'Allegato IIA, numero 12, del D.Lgs. 163/2006;

Visto l'art. 25, comma 2 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori che stabilisce che i servizi tecnici di cui al comma 1, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto individuato dal responsabile del procedimento;

Dato atto inoltre, che tale prestazione di servizio verrà espletata senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente, non comporterà l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente, potrà essere svolta, nei limiti concordati, anche negli uffici comunali, ed il prestatore soggiacerà a tutti i rischi e responsabilità personale connessi al conseguimento del risultato finale;

Verificato che le risorse finanziarie necessarie al conferimento del presente incarico ammontanti ad € **4.821,44**, sono disponibili sul capitolo **4030002** "Incarichi professionali e consulenze Servizio Urbanistica" – codice Siope 1307 – che presenta l'adeguata copertura finanziaria, come segue:

- quanto ad € **3.857,15** sul Bilancio 2015
- quanto ad € **964,29** sul Bilancio 2016;

Dato atto che al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. "della competenza finanziaria" da parte dell'Amministrazione, si ritiene che la liquidazione delle competenze al professionista, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal sottoscritto dirigente, potrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche:

- € **3.857,15** lordi (netto € 3.040,00 + € 121,60 4% CNPALP + € 695,55 Iva 22%) quale acconto, alla consegna degli elaborati, prevista entro il 31/12/2015;
- € **964,29** lordi (netto € 760,00 + € 30,40 4% CNPALP + € 173,89 Iva 22%) a saldo,

alla approvazione della variante, prevista entro il 30/06/2016;

Vista la determinazione n. 4 del 29/03/2007 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e della L. 4/8/2006 n. 248” nella quale al punto f) del dispositivo il Consiglio ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore ad € 20.000 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia;

Vista la determinazione n. 2 del 06/04/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'art. 122, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006” e precisamente, il punto 1.1 – **Gli affidamenti in economia** – nel quale, all'ultimo comma, si specifica che per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento;

Vista la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”, in particolare il punto 2) – **Affidamenti diretti** – che ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, indicando di raccordare il valore della soglia di € 20.000,00 di cui all'art. 267 del Regolamento che disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a € 100.000,00 con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice di € 40.000,00;

Vista la deliberazione AVCP (ora ANAC) n. 26 del 22/05/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013, recante *Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012*, con la quale all'art. 4, comma 3, si stabilisce che per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'art. 2 (pubbliche amministrazioni) sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni richieste dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

Visto il comunicato dell'AVCP (ora ANAC) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29/10/2013 (ad oggetto: *Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7, comma 8 D.Lgs. 163/2006 – rettifica*) con il quale, al punto 1) si specifica che per i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore a 40.000 € sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCig, ove previsto;

Vista la circolare prot. n. 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012, avente ad oggetto: “*Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 5/10/2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, con la quale al **punto 1) – Affidamento in economia. Limiti di importo previsti dagli artt. 267, comma 10, e 334, comma 1) del D.P.R. 207/2010 Servizi di**

**architettura ed ingegneria** – si specifica che l'art. 4, comma 2, lett. m-bis), del D.L. 13/05/2011, n. 70, come convertito con Legge 12/07/2011, n. 106, ha modificato il comma 11 dell'art. 125 del Codice, innalzando il limite dell'importo consentito per l'affidamento diretto in economia di servizi e forniture da 20.000 euro a 40.000 euro e che, la soppressione del riferimento al secondo periodo del comma 11 dell'art. 125 operata sull'art. 267, comma 10, del Regolamento, ha inteso assoggettare, integralmente, anche i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria al regime generale di cui all'art. 125, comma 11, del Codice del Contratti;

Considerato che l'incarico da conferire non rientra nei limiti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24/12/2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con legge di conversione 6/8/2008, n. 133, in quanto trattandosi di servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria, è debitamente escluso dall'art. 46, comma 5, lettera f), dalla disciplina del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24/12/2007, n. 244 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009;

Vista la nota prot. 1389 del 16/03/2009, pervenuta al prot. n. 7494 in data 18/03/2009, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna avente ad oggetto: “Modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste l'obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 – Indicazioni operative per gli Enti aventi sede in Emilia-Romagna”, con la quale al punto 1) della medesima, relativo ad incarichi inerenti ai servizi di architettura ed ingegneria, si stabilisce che anche gli incarichi attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) di importo superiore ad € 5.000,00 debbono essere trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

Considerato che dal 1° gennaio 2013 il termine di pagamento dei fornitori deve essere di regola non superiore a 30 giorni dal ricevimento della fattura, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) all'incaricato della prestazione professionale in oggetto, è stato richiesto di compilare l'apposito “modello di pagamento”, depositato agli atti della presente determinazione, con il quale ha comunicato il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il pagamento di quanto a lui dovuto; mentre secondo quanto specificato al punto 3 – Ambito di Applicazione - della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, successivamente specificato al punto 2.7) della determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed al punto 3.13) della determinazione n. 4 del 07/07/2011, della stessa Autorità, trattandosi di servizio assoggettato alle normative contenute nel Codice dei contratti, il professionista è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal proposito lo **Smart CIG** della prestazione, richiesto e rilasciato dall'ANAC, reca il n. **Z1516EDCEB**;

Vista la circolare 12 del 01/06/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 14, comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 – DURC e autocertificazione” mediante la quale il Ministero chiarisce che il Documento, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non

può costituire oggetto di “autocertificazione” secondo quanto dispone in via generale il D.P.R. n. 445/2000; infatti la regolarità contributiva non può ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere “oggetto di sicura conoscenza”, così come avviene per gli “*stati, qualità personali e fatti*” che, ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto “*elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona*”; tuttavia il Ministero ricorda l'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. 70/2011 (conv.da L. 106/2011) secondo il quale per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A., i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p) del DPR 445/2000 in luogo del documento di regolarità contributiva; le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate tramite acquisizione d'ufficio del DURC;

Vista la circolare prot. n. 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012, avente ad oggetto: “*Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 5/10/2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, con la quale si chiarisce al **punto 7) – Acquisizione del DURC per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro** -, che alla luce della massima semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando l'obbligo di controllo a campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'art. 6, comma 3 del regolamento, ivi inclusa la fattispecie recata dalla lett. c) relativa alla stipula del contratto;

Vista la circolare n. 36/2013 del 06/09/2013, prot. n. 37/0015563 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva avente ad oggetto: “*Art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti*”;

Visto il D.L. 34 del 20/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 78 del 16/05/2014 che all'art. 4 prevede semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 30/01/2015, contenente Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Vista la Circolare n. 19 del 08/06/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto: “*D.M. 30 gennaio 2015 – DURC on-line – prime indicazioni operative*”;

Vista la Circolare n. 61 del 26/06/2015 dell'INAIL avente ad oggetto: “*Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015*”;

Dato atto, quindi, che ai sensi dell'art. 6 (Documento unico di regolarità contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d), è stato comunque acquisito il Documento unico di regolarità contabile (DURC);

Dato atto che i compensi inerenti il presente affidamento sono soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/1972 inserendo l'art. 17-ter;

Considerato che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, individuando, per le Amministrazioni Locali la data del **31/03/2015** (inizialmente prevista dal comma 3 al 06/06/2015 e successivamente anticipata dall'art. 25, comma 1, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 23/06/2014, n. 89) per la decorrenza dell'obbligo di fatturazione;

Visti inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- l'art. 125, 11° comma, ultimo periodo - Dec. Legis.vo n. 163/2006;
- il Regolamento Comunale per i lavori e servizi in economia ed in particolare l'art. 25 comma 1, lettera a) e comma 2;
- il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

1) - di affidare allo studio OIKOS Ricerche s.r.l. con sede a Bologna in via Galliera n. 12, P.IVA 03708800374, rappresentato dall'Ing. Roberto Farina, nato a Bologna il 29/07/1950, residente a Bologna, in Via Rialto 6, codice fiscale FRNRRT50L29A944M, libero professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna con il numero d'ordine 3042, lo svolgimento di prestazione tecnico-professionale, di cui all'Allegato IIA, categoria 12, del D.Lgs. 163/2006 (art. 25, comma 1, lettera a, Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007), relativa alla redazione della **Variante 2015 al RUE** per l'adeguamento dello strumento al POC 2015 ed alle intervenute disposizioni legislative, che prevede tutte le attività tecniche necessarie alla adozione ed approvazione dello strumento urbanistico;

2) - di approvare lo schema di disciplinare per la prestazione professionale in oggetto, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) - di dare atto che la spesa complessiva di € **4.821,44** (netto € 3.800,00 + € 152,00 CNPALP (4%) + € 869,44 Iva (22%)) farà carico sul capitolo **4030002** "Incarichi professionali e consulenze Servizio Urbanistica" - codice Siope 1307 - che presenta l'adeguata copertura finanziaria, come segue:

- quanto ad € **3.857,15** sul Bilancio 2015
- quanto ad € **964,29** sul Bilancio 2016;

4) - di dare atto che al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. "della

competenza finanziaria” da parte dell'Amministrazione, si ritiene che la liquidazione delle competenze al professionista, previa presentazione di apposita fattura, debitamente vistata dal sottoscritto dirigente, potrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche:

- € **3.857,15** lordi (netto € 3.040,00 + € 121,60 4% CNPALP + € 695,55 Iva 22%) quale acconto, alla consegna degli elaborati, prevista entro il **31/12/2015**;
- € **964,29** lordi (netto € 760,00 + € 30,40 4% CNPALP + € 173,89 Iva 22%) a saldo, alla approvazione della variante, prevista entro il **30/06/2016**;

5) - di dare atto che dal 1° gennaio 2013 il termine di pagamento dei fornitori deve essere di regola non superiore a 30 giorni dal ricevimento della fattura, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;

6) – di prevedere la data di inizio attività a decorrere dalla stipula del contratto di affidamento incarico con il professionista sopraindicato ed il termine entro cui dovrà essere conclusa la prestazione richiesta il **30/06/2016**;

7) - di dare atto che il presente incarico non rientra nei limiti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24/12/2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con legge di conversione 6/8/2008, n. 133, in quanto trattandosi di servizio equiparato a quelli attinenti all'architettura ed all'ingegneria, è debitamente escluso dall'art. 46, comma 5, lettera f), dalla disciplina del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24/12/2007, n. 244 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009;

8) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 la sopracitata ditta è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che lo **Smart CIG** della prestazione è il seguente **Z1516EDCEB** e che, da parte del professionista in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto art. 3), la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ed a norma dell'art. 6) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d), è stato acquisito il Documento unico di regolarità contabile (DURC);

9) – di dare atto che ai sensi dell'art. 25, comma 6, del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, integrato dall'art. 1, comma 127, della Legge 23/12/2006, n. 662, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 24/12/2007, n. 244, un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del vigente Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 06/03/2008, entro il 30° giorno dall'affidamento, sul sito web istituzionale e reso noto mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune;

10) - di dare atto che in relazione al disposto dell'art. 1, comma 173, della legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16/03/2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, il presente provvedimento, prevedendo una spesa per compensi non superiore ad € 5.000,00, non è



soggetto all'invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

11) – di dare atto che i compensi inerenti il presente affidamento sono soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/1972 inserendo l'art. 17-ter;

12) - di dare atto che ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 il professionista suindicato è obbligato dal **31/03/2015** alla presentazione della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ed a tal fine il **Codice Univoco Ufficio** da utilizzare per consentire al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica al Comune di Cattolica è il seguente: **UF5EHE**;

13) – di individuare nella persona del sottoscritto Arch. Gilberto Facondini, Dirigente del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SETTORE 02

PIANIFICAZIONE ED ATTUAZ.  
URBANISTICA

UFFICIO AMMINISTRATIVO  
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 06/11/2015

Firmato

*FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

## ALLEGATO "A"

### COMUNE DI CATTOLICA- URBANISTICA

(Provincia di Rimini)

Rep. Urbanistica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO  
AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 IN COMBINATO  
DISPOSTO CON L' ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI LA  
REDAZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO  
URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E )**

\*\*\*\*\*

L'anno **duemilaquindici** (2015), addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di **novembre** (11) con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

#### **T R A**

l'Arch. **Gilberto Facondini**, nato a Saludecio il 25/09/1964, codice fiscale FCNGBR64P25H724A, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza e per conto dell'**Amministrazione Comunale di Cattolica**, con sede in Cattolica – Palazzo Mancini – Piazzale Roosevelt n. 5, codice fiscale e P. IVA 00343840401, nella sua qualità di Dirigente del Settore 2, in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 83, comma 3 dello Statuto del Comune di Cattolica, dall'art. 107, comma 3, lett. c), del Testo Unico E.E.L.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

**E**

**OIKOS Ricerche s.r.l.** con sede a Bologna in via Galliera n. 12, P.IVA03708800374, rappresentata dall'Ing. Roberto Farina, nato a Bologna il 29/07/1950, residente a Bologna, Via Rialto 6 codice fiscale FRNRRT50L29A944M, libero professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna con il numero d'ordine 3042, in forza della procura n.108621 fasc. 18753 del 15/02/2000 a cura del notaio Luigi Moruzzi di Bologna, in seguito più brevemente denominato "incaricato";

### **PREMESSO**

- che tra gli obiettivi operativi operativi del D.U.P. approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 22/12/2014 e del PEG approvato con deliberazione di G.C. n. 222 del 30/12/2014 è ricompresa l'attività relativa all'attuazione dei nuovi strumenti urbanistici (POC 2015 e RUE 2015) consistente nell'elaborazione di un nuovo strumento operativo (POC) e della Variante al RUE;
- che la revisione del RUE si rende necessario per dare risposta alle istanze proposte nell'ambito della consultazione pubblica di redazione del POC che per le loro caratteristiche e l'interesse generalizzato sotteso si ritiene che possano essere accolte nell'ambito di applicazione del suddetto strumento (RUE);
- che si rende necessario adeguare il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) alle conseguenti necessità ed alle intervenute novità legislative e regolamentari sia di fonte statale che regionale (L.R.15/2013 e D.L.133/2014 convertito nella L. 164/2014);
- che l'attività di elaborazione del POC 2015 è stata affidata alla OIKOS Ricerche s.r.l., con sede a Bologna in Via Galliera n 12 (P.IVA 03708800374), rappresentata dall'Ing. Farina Roberto, come da disciplinari d'incarico Rep. Urbanistica n. 25 del 01/03/2013 e Rep. Urbanistica n. 26 del 26/08/2014 quest'ultimo ancora in svolgimento e scadente il

31/12/2015, giuste determinazioni dirigenziali n. 36 del 28/01/2013 e n. 630 del 20/08/2014;

- che il 1° luglio 2014 il POC, approvato con deliberazione di C.C. n.44 del 21/04/2009, è scaduto ed è in fase di conclusione l'elaborazione del nuovo strumento, come da obiettivo operativo DUP;
- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato affidato l'incarico in oggetto;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELL'INCARICO**

Con la presente scrittura il Comune di Cattolica, come sopra legalmente rappresentato conferisce alla Soc. **OIKOS Ricerche s.r.l.** con sede a Bologna in via Galliera n. 12, P.IVA03708800374, rappresentata dall'Ing. Roberto Farina, nato a Bologna il 29/07/1950, residente a Bologna, Via Rialto 6 codice fiscale FRNRRT50L29A944M, libero professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna con il numero d'ordine 3042, lo svolgimento di prestazione tecnica, di cui all'Allegato IIA, categoria 12, del D.Lgs. 163/2006 (art. 25, comma 1, lettera a, Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007), per prestazioni professionali attinenti la redazione della Variante al RUE necessaria per dare risposta alle istanze proposte nell'ambito della consultazione pubblica di redazione del POC che per le loro caratteristiche e l'interesse generalizzato sotteso si ritiene che possano essere accolte nell'ambito di applicazione del RUE.

### **ART. 2**

#### **OBIETTIVI DELL'INCARICO**

L'obiettivo della presente prestazione da fornire è la predisposizione della Variante al R.U.E. che comprende l'adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente alle necessità emerse in sede di esame istruttorio delle proposte pervenute per la formazione del nuovo POC 2015 ed

alle intervenute novità legislative e regolamentari sia di fonte statale che regionale (L.R.15/2013 e D.L.133/204 convertito nella L.164/2014);

A tal fine l'incarico dovrà prevedere la predisposizione dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica
- 2) NTA vigenti/norme variate (parte generale NTA e definizioni)
- 3) NTA testo coordinato
- 4) Valutazione di sostenibilità ambientale VALSAT
- 5) Consulenza agli uffici per tutta la durata dell'iter formativo della variante al RUE.

Gli elaborati normativi/cartografici saranno presentati nella versione per l'adozione e in quella finale adeguata alle osservazioni, pareri e riserve pervenute, con le necessarie rettifiche per l'approvazione.

### **ART. 3**

#### **DURATA DELL'INCARICO**

L'incarico avrà inizio il \_\_\_\_\_ e dovrà essere completato entro il **30/06/2016**.

### **ART. 4**

#### **COMPENSO**

Il compenso è stabilito in € **3.800,00** al netto contributo previdenziale CNPALP 4% (€ 152,00) ed Iva 22% (€ 869,44) pari ad un ammontare lordo di € **4.821,44**.

### **ART. 5**

#### **LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO**

Il corrispettivo sarà pagato entro 30 giorni dalla consegna della nota, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in convenzione e poste a carico della controparte, come segue:

- quanto ad € **3.857,15** lordi (netto € 3.040,00 + € 121,60 4% CNPALP + € 695,55 Iva 22%) quale acconto, alla consegna degli elaborati, prevista entro il **31/12/2015**;
- quanto ad € 964,29 lordi (netto € 760,00 + € 30,40 4% CNPALP + € 173,89 Iva 22%) a saldo, alla approvazione della variante, prevista entro il 30/06/2016.

## **ART. 6**

### **NATURA DELLA PRESTAZIONE**

Si dà atto tra le parti che il presente contratto disciplina un'attività che esclude qualsiasi rapporto di impiego comunque denominato, nonché ogni rapporto di lavoro subordinato o di inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie del Comune, né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento. L'attività è unicamente quella prevista dal presente disciplinare e potrà essere svolta, nei limiti concordati, anche negli uffici comunali .

L'incaricato non assume alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici Comunali e si assume tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico, esonerando, in ogni caso il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

## **ART. 7**

### **OBBLIGHI DELL'INCARICATO**

L'incaricato nell'esecuzione del lavoro affidato, è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contrattuali.

L'incaricato si assume tutte le responsabilità relative a danni causati all'Amministrazione e/o a terzi volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.

L'incaricato è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio all'Ente, anche in relazione al livello quali-quantitativo della prestazione attesa in affidamento del disciplinare stipulato. La violazione ai suddetti divieti costituisce causa di risoluzione del presente contratto senza

preavviso.

#### **ART. 8**

##### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; a tal proposito lo **Smart CIG** della prestazione, richiesto e rilasciato dall'AVCP, reca il n. **Z1516EDCEB**.

#### **ART. 9**

##### **RECESSO**

Il Comune, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentali sostenute dall'incaricato.

L'incaricato può recedere dal contratto, dando un preavviso all'Amministrazione 10 giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito.

Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, l'incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.

Qualora l'incaricato non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto il professionista ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l'Amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

#### **ART. 10**

##### **SORVEGLIANZA**

L'incaricato realizzerà le attività di cui agli articoli precedenti sulla base delle direttive impartite dal Dirigente del Settore 2 – Arch. Gilberto Facondini.

## **ART. 11**

### **DIVIETO**

Le notizie e i dati relativi alle attività di supporto ed assistenza inerenti al Comune, comunque venuti a conoscenza dell'incaricato in relazione all'esecuzione dell'incarico contrattuale, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati o divulgati a terzi, e non potranno essere utilizzati, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

## **ART. 12**

### **RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO**

L'incaricato assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose tanto dell'Amministrazione Comunale che i terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

## **ART. 13**

### **PENALE**

In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico, salvo i casi di proroga, verrà applicata una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo.

## **ART. 14**

### **RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti in materia.

## **ART. 15**

### **CONTROVERSIE**

Le eventuali divergenze sorte fra l'Amministrazione Comunale e l'incaricato circa l'interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite al giudizio inappellabile di una commissione arbitrale composta da tre membri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte e il terzo, con funzione di



Presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini.

#### **ART. 16**

#### **SOTTOSCRIZIONE**

Le parti intendono espressamente sottoscritte, agli effetti dell'art.1 341 del codice civile - 2° comma le disposizioni contenute nell'art. 15 (controversie) del presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente atto l'incaricato rilascia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice della Privacy”, l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione anche statistica o meramente informativa/divulgativa, anche con impiego di tecniche informatiche e telematiche, degli atti e dei documenti riferiti all'incarico oggetto del contratto in applicazione di specifiche disposizioni di legge e regolamentari.

#### **ART. 17**

#### **SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SETTORE 2  
*Arch. Gilberto Facondini*

L'INCARICATO  
*Oikos Ricerche srl*  
*Ing. Roberto Farina*